



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2013, proposto da:
Officine San Giorgio S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Sant'Andrea, 7;

contro

Anas S.p.a. - Compartimento della Viabilità della Lombardia,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in
Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

del diritto alla compensazione del prezzo di materiali da costruzione
impiegati nell'anno 2004 nell'appalto di cui al contratto prot. n. 636
dell'8 luglio 2004, con conseguente condanna della stazione
appaltante al pagamento della somma corrispondente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a. -

Compartimento della viabilità della Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, in ATI con le società Edilfor-Gheller, risultava aggiudicataria della gara d'appalto indetta nel 2003 dall'ANAS – Compartimento della Lombardia – per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza in tratti saltuari lungo la SS n. 36, per l'importo complessivo di euro 3.216.516,75, al netto del ribasso d'asta, e stipulava il relativo contratto. I lavori venivano regolarmente eseguiti nei termini contrattuali e terminavano l'11 novembre 2005, come emerge dalla documentazione versata in atti.

Nel frattempo, la ricorrente, per ottenere il certificato di omologazione delle barriere necessario per l'aggiudicazione della gara e la consegna dei lavori, aveva dovuto stipulare un contratto con la Car Segnaletica Stradale S.r.l. per l'acquisto del materiale occorrente per l'esecuzione delle opere, per un importo complessivo di euro 1.620.741,00.

Nei primi mesi del 2004 il prezzo dell'acciaio utilizzato per la

produzione delle barriere stradali fornite nell'appalto subiva un improvviso e rilevante aumento, e con decreto prot. n. 713/CD del 30 giugno 2005, pubblicato in GU n. 154 del 5 luglio 2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 109/1994 allora vigente, dichiarava le variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relative ai materiali da costruzione più significativi, specificando, quanto alle lamiere zincate di qualsiasi spessore, comprese quelle di sicurezza, la relativa variazione dei prezzi rilevata, che corrispondeva a un incremento di circa il 25,70%. La Car segnaletica Stradale S.r.l., nell'esercizio delle sue facoltà riconosciute ex art. 1467 e ss. c.c., richiedeva alla ricorrente, pena la risoluzione contrattuale, la revisione dei prezzi contrattuali, che ammontava ad una somma pari circa ad euro 459.642,86.

In ragione dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione dell'appalto, con istanza proposta ai sensi dell'art. 26, comma 4 bis, della legge n. 109 del 1994, corredata dalla documentazione certificativa, l'odierna ricorrente richiedeva all'ANAS la compensazione in aumento del prezzo dei materiali impiegati nell'appalto nell'anno 2004, ma non ottenendo alcuna risposta dall'amministrazione, con atto di citazione dell'11 gennaio 2007, adiva il Tribunale ordinario di Avellino, sezione staccata di Cervinara, per l'accertamento del diritto alla compensazione e per la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative somme.

Conclusa l'attività istruttoria con CTU disposta dal giudice con

ordinanza del 30 novembre 2009, dalla quale era risultata la quantificazione degli importi vantati dall'istante in euro 153.246,98, con sentenza n. 34/2012 pubblicata il 6 marzo 2012 il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla controversia.

Il giudizio veniva, dunque, riassunto innanzi al TAR Lazio che, successivamente alla costituzione dell'amministrazione e al passaggio in decisione della controversia, con ordinanza n. 7526/2013 del 23 luglio 2013 dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale in favore di questo Tribunale, davanti al quale veniva ulteriormente riassunto il presente giudizio.

Successivamente parte ricorrente depositava una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2015 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto.

Il diritto alla compensazione dei prezzi di cui la società ricorrente chiede il riconoscimento si fonda, in origine, sulle prescrizioni dell'art. 26 della legge n. 109/1994 e s.m.i. ed è ora disciplinato dall'art. 133 del d.lgs n. 163/2006, il cui comma 4 così recita: "In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7".

Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la finalità primaria della disciplina concernente la revisione dei prezzi è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi relativi a rapporti contrattuali di durata con la P.A. non subiscano, a causa del trascorrere del tempo, una "diminuzione qualitativa per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione" con la "conseguente incapacità del fornitore di farvi fronte" (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 4 luglio 2014, n. 1185; TAR Veneto, sez. I, 17 maggio 2012, n. 705; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 244).

Del pari, la disciplina concernente l'istituto della compensazione, contenuta, in via generale, all'art. 133, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, tutela il medesimo interesse pubblico a fronte di variazioni percentuali dei prezzi di singoli materiali da costruzione determinate, anziché dal fisiologico fluire del tempo, da "circostanze eccezionali", in quanto tali del tutto imprevedibili.

Proprio in considerazione dell'interesse pubblico che è diretto a soddisfare, il particolare diritto al riequilibrio del nesso sinallagmatico intercorrente fra le controprestazioni dedotte nel contratto derivante dall'istituto de quo, da un lato, riveste natura imperativa, non essendo

suscettibile di modifiche convenzionali, dall'altro, si riferisce necessariamente a tutti gli appalti, indipendentemente dai criteri di aggiudicazione utilizzati in concreto o dal metodo di pagamento del corrispettivo previsto nel contratto.

Non sono quindi giustificabili, in ragione di essi, disparità di trattamento dinanzi al medesimo effetto di squilibrio derivante dal superamento di una determinata soglia percentuale di variazione in aumento del prezzo del costo dei materiali impiegati dall'appaltatore (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 17 maggio 2012, n. 705).

Nella fattispecie all'esame del collegio, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società ricorrente ha eseguito i lavori dal 2004 all'11 novembre 2005, quando vi era stato un repentino aumento dei prezzi dei materiali utilizzati per tale contratto, in conseguenza del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto prot. n. 713/CD del 30 giugno 2005, dichiarando, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 109/1994 allora vigente, le variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relative ai materiali da costruzione più significativi e specificando, quanto alle lamiere zincate di qualsiasi spessore, comprese quelle di sicurezza, la variazione percentuale rilevata.

Ai sensi della circolare n. 871/2005 del Ministero succitato, invero, allo scopo di riequilibrare nella sostanza il sinallagma contrattuale: "la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lett. a), è applicata alle quantità del singolo materiale da

costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione”.

In particolare, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale suddetto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti il 10 per cento.

Alla società ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto alla compensazione in aumento del prezzo dei suddetti materiali nella percentuale pari alla differenza tra il maggior costo effettivamente sostenuto – nei limiti della percentuale di incremento del prezzo rilevata dal Ministero – e l'alea del 10% prevista per gli appalti pubblici di lavori, come disposto dalla circolare ministeriale n. 871/2005.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto il riconoscimento del diritto alla compensazione vantato dalla società ricorrente e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento dei relativi importi, che saranno determinati dall'amministrazione medesima secondo i suddetti criteri e tenendo conto dell'esito della CTU disposta nel giudizio civile in precedenza instaurato tra le parti, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme dovute a titolo di compensazione, come in motivazione, e condanna l'amministrazione intimata al relativo pagamento.

Condanna l'amministrazione intimata, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 2000, oltre agli oneri di legge e alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)